

## **AVVISO INTERNO PER GARANTIRE ATTIVITA' CHIRURGICA PRESSO LA UOC CHIRURGIA GENERALE RAGUSA del P.O. "GIOVANNI PAOLO II"**

Visto il C.C.N.L. aera sanità 2016/2018

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive approvato con delibera 1627 del 14.07.2022

Questa Azienda, al fine di garantire la presenza continuativa di un dirigente medico presso UOC Chirurgia Generale del P.O. "Giovanni Paolo II", stante la cronica carenza di personale dirigenziale medico, è pervenuta nella determinazione di verificare la disponibilità del personale dirigente medico, in possesso dei requisiti di seguito descritti, a svolgere prestazioni aggiuntive in libera professione presso la succitata Struttura.

Al tal fine è indetto avviso interno riservato al personale dirigenziale medico in servizio presso questa ASP ed in possesso della specializzazione in Chirurgia Generale ovvero in disciplina equipollente o affine, ai sensi del D.M. 31/01/1998 e s.m.i.

Il fabbisogno orario presunto complessivo è di circa 150 ore mensili.

Il presente avviso è riservato ai dirigenti medici che risultano a regime di rapporto esclusivo

Le prestazioni aggiuntive in regime di libera professione dovranno essere prestate al di fuori dell'orario ordinario di lavoro (attestazione timbratura cod 030) e saranno remunerate in base alla tariffa di euro 60,00 lordi, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Aziendale approvato con delibera 1627 del 14.7.2022 in materia di prestazioni aggiuntive e del vigente CCNL.

Ai fini dello svolgimento delle prestazioni aggiuntive il personale dirigenziale medico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere dipendente della ASP di Ragusa, a tempo determinato o indeterminato, in possesso della specializzazione in Chirurgia Generale ovvero in disciplina equipollente o affine ai sensi del D.M. 31/01/1998 e s.m.i., in regime di rapporto di lavoro esclusivo;
- non avere prescrizioni limitative dell'attività lavorativa;
- non essere beneficiario nel giorno in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione a qualsiasi titolo dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia;
- avere assolto il debito orario individuale di 38 ore settimanali e nel caso di debito orario, le ore aggiuntive effettuate saranno utilizzate in via prioritaria fino a concorrenza per il ripiano del predetto debito orario e potranno essere liquidate solo le ore eventualmente residuanti

### **Modalità di presentazione delle candidature**

La candidatura alla manifestazione di interesse deve essere presentata ai seguenti indirizzi email:

[settore.personale@asp.rg.it](mailto:settore.personale@asp.rg.it), [nunzio.rosso@asp.rg.it](mailto:nunzio.rosso@asp.rg.it),

**entro il 27 Febbraio 2023.**

I dati personali saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale e d'ufficio.

## Limiti ed esclusioni

La prestazione aggiuntiva non può essere svolta nel giorno in cui si fruisce di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, come ad esempio:

- ferie
- riposo biologico (per rischio radiologico/anestesiologico)
- malattia
- infortunio
- sospensione dal servizio
- astensioni obbligatorie dal servizio
- aspettative
- permessi a titolo di studio
- permessi retribuiti che interessino tutto l'arco della giornata
- permessi sindacali che interessino tutto l'arco della giornata
- esercizio del diritto di sciopero, se di durata pari a tutto l'arco della giornata
- congedo straordinario retribuito ex art. 42 comma 5, D. Lgs. n. 151/2001
- interdizione anticipata dal lavoro delle dipendenti in stato di gravidanza
- congedo di maternità/paternità
- congedo parentale
- permesso retribuito ex art. 33 Legge n. 104/1992 e s.m.i.

L'attività in regime di prestazioni aggiuntive è altresì esclusa nel corso del turno di reperibilità, del turno di guardia (è consentita, in via eccezionale, l'effettuazione di turni di guardia fuori orario di servizio in regime di prestazioni) e nelle 11 ore successive al termine della guardia finalizzate al riposo psicofisico. In particolare, il dipendente dovrà fruire di 11 ore di riposo consecutive nell'arco delle 24 ore, e non potrà superare il limite di 48 ore settimanali.

Nel caso in cui l'attività aggiuntiva risulti prestata in una delle condizioni ostative elencate, il relativo compenso non sarà liquidato e l'Azienda valuterà, altresì, l'adozione degli opportuni provvedimenti collegati alla rilevata inadempienza.

### Coordinamento delle attività

LA COMPILAZIONE DEI TURNI E LA RELATIVA RENDICONDAZIONE AVVERRÀ A CURA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE O SUO DELEGATO.

L'Azienda si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente avviso senza che in capo alla stessa sorga alcun obbligo in ordine alle prestazioni di che trattasi.

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla CCNL per l'Area dell'Area Sanità, al regolamento aziendale approvato con delibera n.1627/2022 e alla normativa dettata in materia.

Il Commissario Straordinari

Dott.  Russo